



Verona, 2 Ottobre 2015

Trasmessa a mezzo P.E.C.

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Prudenziale
Divisione Regolamentazione I
via Milano 53
00184 Roma

e.p.c
BANCA D'ITALIA
via Nazionale 91
00184 Roma

OGGETTO: Proposta di delibera CICR ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

La società Consultique Spa, ringraziando per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto, sottopone all'attenzione di Codesta Autorità le seguenti osservazioni in riferimento alla consultazione pubblica sulla proposta di delibera CICR del 24 agosto 2015.

Innanzitutto si evidenzia che il legislatore con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 modifica in maniera chiara l'art. 120 del TUB dove viene espressamente indicato che *"il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che (...) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

Analizzando il documento per la consultazione *"Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio"*

Consultique S.p.A.

Stradone San Fermo, 22 - 37121 Verona (VR) - Tel 045.8012298 - Fax 045.595767 E-mail info@consultique.com – Web www.consultique.com



dell'attività bancaria" non abbiamo trovato alcuna specifica che riguarda la capitalizzazione di tutte le altre spese connesse al finanziamento (ad esempio la commissione per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di istruttoria veloce), che sono al pari degli interessi, oneri aggiuntivi relativi al credito, e che la stessa Banca d'Italia con le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi delle legge sull'usura" (aggiornamento 2015) inerisce nel calcolo del Tasso Effettivo Globale delle operazioni. Ad oggi queste commissioni vengono capitalizzate con periodicità trimestrale, ma a nostro parere dato che quest'ultime sono per natura equiparabili agli interessi debitori maturati, dovrebbero anch'esse essere escluse in ogni modo dalla capitalizzazione trimestrale (ed annuale).

Considerando invece l'esigibilità degli interessi sulle operazioni di conto corrente, si ritiene non opportuna la tempistica scelta dal CICR riguardante il termine per l'esigibilità degli interessi in un periodo prestabilito (indicato in 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto); la maggior parte delle aziende italiane difatti hanno problemi di liquidità, dunque sarebbe adeguato effettuare un allungamento del termine per l'esigibilità degli interessi (ad esempio 120 giorni dal ricevimento dell'estratto conto). Siamo certi che la maggior parte delle aziende in difficoltà, data la ridotta tempistica per l'esigibilità degli interessi, opterebbero per la trasformazione in sorta capitale e quindi verrebbe a ricrearsi la problematica della capitalizzazione degli interessi che l'art. 120 del TUB non prevede espressamente.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono cordiali saluti

Consultique S.p.A.
Dott. Giuseppe Romano

Per contatti :

Dott. Daniele Duca

Dott.ssa Valentina Di Nunno

Tel.: 045 8012298

Fax: 045 595767

Mail: - d.duca@consultique.com

- v.dinunno@consultique.com

Consultique S.p.A.

Stradone San Fermo, 22 - 37121 Verona (VR) - Tel 045.8012298 - Fax 045.595767 E-mail info@consultique.com – Web www.consultique.com